



**ORDINANZA**  
del 31 luglio 2017

**Registro ordinanze sindacali**  
**n°17 /2017**

**OGGETTO: Misure per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile nella frazione di Montemarcello e nella località Zanego.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che:

- la persistente assenza di apporti pluviometrici sta determinando problemi di disponibilità della risorsa idrica;
- ACAM acque S.p.A., con nota prot. n° 4025/UH/2017 del 20.07.2017, ha segnalato al Comune di Ameglia un anomalo e abnorme consumo di acqua potabile nel distretto acquedottistico di Montemarcello – Zanego, tale da poter essere causa di disfunzione nell'erogazione idrica alle utenze della zona, richiedendo un intervento di sensibilizzazione della cittadinanza, volto ad economizzare il bene acqua mediante un razionale uso della stessa, evitando sprechi dovuti ad utilizzi diversi da quello domestico;

RAVVISATA pertanto la necessità, stante anche l'eccezionale stato di siccità della corrente stagione estiva, di dover adottare un provvedimento in ordine alla limitazione dei consumi d'acqua per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile, al fine di non compromettere il soddisfacimento del normale fabbisogno idrico, contenendo il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

VISTI.

- l'art. 50 del Testo unico degli Enti locali, D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto del Comune di Ameglia;

**ORDINA**

E' fatto **divieto assoluto**, nella frazione di Montemarcello e nella località Zanego, di utilizzare l'acqua potabile prelevata dalla rete del pubblico acquedotto (distretto acquedottistico di Montemarcello – Zanego), per scopi diversi da quello domestico, con decorrenza dalla data odierna e sino alla revoca della presente ordinanza.

E' fatto pertanto divieto di utilizzo dell'acqua potabile prelevata dalla rete del pubblico acquedotto per i seguenti utilizzi:

- innaffiamento di giardini, orti e campi sportivi;
- lavaggio di autovetture;
- lavaggio di spazi ed aree private;
- riempimento di piscine;
- per scopi diversi dall'uso strettamente domestico.

**AVVERTE**

- ◆ che la violazione delle presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00, prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- ◆ che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza in applicazione del DLGS 104/2010 (istituzione e competenza dei T.A.R.), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;
- ◆ l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art.650 codice penale

## DISPONE

che il personale del Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e diffusa mediante avvisi su spazi comunali, nonché inviata a:

- ★ ACAM acque S.p.A. (direzione.acamacque@acamspa.postecert.it),
- ★ ATO Idrico Est Provincia della Spezia (ato.idrico.spezzino@legalmail.it),
- ★ Prefettura della Spezia (protocollo.prefsp@pec.interno.it);
- ★ Corpo Polizia Locale di Ameglia.



IL SINDACO

Dot. Andrea De Ranieri